



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note fino al **9.5.2024**; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 30.4.2024, 3.5.2024, 6.5.2024, 8.5.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa n. ██████████ 2023 R.G. Lav.,

TRA

██████████
rappresentato e difeso dall'avv. Caproni e dall'avv. Di Cesare elettivamente domiciliata presso il loro studio in Foligno via dei Franceschi n. 38, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni savina.caproni@avvocatiperugiapec.it e francesca.dicesare@avvocatispoletto.legalmail.it ;

RICORRENTE

██████████
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dagli avv. ██████████ giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in ██████████
██████████

RESISTENTE

██████████ **s.r.l.**
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dagli avv. ██████████ giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in ██████████, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni ██████████

RESISTENTE

OGGETTO: ripetizione di indebito per pensione quota 100.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Il ricorrente allega di essere titolare di pensione cosiddetta "quota 100" dal 1.4.2019, con successiva percezione della pensione di vecchiaia dal 29.5.2023; afferma di essere affetto da invalidità civile da ultimo aggravatasi; rileva che [REDACTED] ha avanzato richiesta di restituzione dei ratei di pensione erogati nell'anno 2022 a causa di un rapporto di lavoro subordinato che egli avrebbe posto in essere con la [REDACTED]. Contesta la sussistenza di un vincolo di subordinazione, affermando di aver stipulato un contratto di collaborazione occasionale e autonoma per insegnare l'utilizzo della macchina perforatrice ai dipendenti della società, con pattuizione di un compenso pari a Euro 100,00 a chiamata, del tutto compatibile con la percezione della pensione in godimento; che era imputabile alla società committente la mancata comunicazione del contratto stipulato agli enti competenti; peraltro, l'attività non era stata posta in essere per blocco del cantiere da parte del committente. Sotto altro profilo sostiene l'irripetibilità di quanto percepito in buona fede, dovendo escludersi la sussistenza del dolo ed evidenzia che in ogni caso le somme possono essere ripetute al netto e non al lordo di quanto erogato. Chiede, pertanto, dichiararsi l'illegittimità della richiesta avanzata [REDACTED] e in subordine la condanna della [REDACTED] a tenerlo indenne dal danno causatogli dalla mancata comunicazione del contratto di collaborazione.

Costituendosi in giudizio, [REDACTED] evidenzia che, a seguito di accesso nel cantiere dove il ricorrente era stato trovato al lavoro, la società [REDACTED] aveva registrato un rapporto di lavoro dipendente in capo al ricorrente incompatibile con l'erogazione della prestazione pensionistica; che non vi era da tutelare un legittimo affidamento e la richiesta di ripetizione era stata tempestiva; che sulla domanda di accertamento negativo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato era competente ai sensi dell'art. 444 c.p.c. il Tribunale di Perugia; che il contratto di collaborazione autonoma non era stato previamente comunicato all'Ispettorato territoriale per il lavoro. Chiede, pertanto, il rigetto delle avverse pretese.

Si costituisce e resiste in giudizio anche la [REDACTED] eccependo il difetto di legittimazione passiva non essendo mai intercorso alcun rapporto di lavoro con il ricorrente che si era limitato a visionare il cantiere per verificare la possibilità di effettuare una collaborazione, non potendo prestare, peraltro, alcuna attività vista la sospensione dei lavori imposta dal committente. Sostiene che il contratto di collaborazione era stato mostrato agli ispettori per verificare la possibilità di una futura collaborazione con il [REDACTED] che poi non si era realizzata in quanto l'attività nel cantiere non era più ripresa e si era accertato che la limitata disponibilità del [REDACTED] in quanto pensionato, impediva l'assunzione per almeno sei mesi necessaria per portare a termine l'incarico. Per tale motivo chiede il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

La causa, non necessitando di istruttoria, è stata discussa con scambio di



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/07/2024

note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 9.5.2024.

2. **COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI ANCONA.** Sostiene [REDACTED] che dal momento che il ricorrente chiede l'accertamento negativo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato verificato da verbale ispettivo ai fini del controllo dell'obbligo contributivo della [REDACTED]. Il foro competente dovrebbe essere individuato in base all'art. 444 comma 3 c.p.c. relativo alle controversie inerenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Perugia, avendo sede il datore di lavoro in [REDACTED] ed essendo dunque competente la sede [REDACTED] di Perugia.

In via preliminare, si osserva che non è possibile ritenere l'eccezione inammissibile a causa della tardiva costituzione dell'Istituto nel giudizio di merito. Sul punto, benché la costituzione nel fascicolo di merito da parte dell'[REDACTED] sia avvenuta con memoria depositata il giorno successivo alla prima udienza di comparizione l'Istituto aveva già provveduto a costituirsi con deposito di memoria e documenti nella fase di sospensiva che, benché rubricata con un numero distinto sub 1 (1011-1/2023) per ragioni organizzative e gestionali, è comunque parte del medesimo procedimento, sicché la costituzione, così come i documenti ad essa allegati, valgono a tutti gli effetti anche con riferimento alla pretesa di merito avanzata con il medesimo ricorso.

A tale riguardo, va rilevato che nel caso di specie non si disquisisce affatto dell'obbligo contributivo della [REDACTED], che a seguito del verbale ispettivo risulta avere effettuato i versamenti contributivi dovuti ottenendo il pagamento della maxi sanzione per lavoro nero in misura ridotta, ma della legittimità della ripetizione delle somme erogate a titolo di pensione "quota 100" nei confronti del ricorrente, con valutazione incidentale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la [REDACTED]. Pertanto, il criterio per l'individuazione della competenza territoriale è quello di cui al primo comma dell'art. 444 c.p.c. che fa riferimento alla residenza dell'attore che risulta fissata nel caso di specie a [REDACTED], provincia di Ancona, sicché correttamente la causa è stata introdotta dinanzi al Tribunale di Ancona.

3. **DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA [REDACTED]** Sostiene la convenuta, asserita datrice di lavoro, di non essere legittimata a fronte della pretesa del ricorrente, in quanto nessun rapporto di lavoro era mai intercorso con quest'ultimo, sicché nessuna comunicazione doveva essere adottata.

A tale proposito la giurisprudenza precisa che "la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/07/2024

verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. 14468/2008).

Pertanto, nel caso di specie, alla luce della prospettazione attorea non vi è dubbio che sussista la legittimazione passiva della [REDACTED], attenendo la verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti e la sua qualificazione al merito della pretesa e dunque alla fondatezza di essa.

4. FONDATEZZA DELLA PRETESA: SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. L.[REDACTED] agisce per la ripetizione della pensione erogata sul presupposto che tra la [REDACTED] e il [REDACTED] sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato. Fonda tale assunto sulle dichiarazioni raccolte durante l'accesso ispettivo allorquando in data 4.5.2022 il [REDACTED] era stato trovato al lavoro sul cantiere unitamente a due dipendenti della [REDACTED].

Al riguardo si precisa che l'art. 14 comma 3 del D.L. n. 4/2019 sancisce che: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.

La Corte Costituzionale ha evidenziato la ragionevolezza della scelta del legislatore che con il pensionamento anticipato voleva garantire l'effettiva uscita dal mondo del lavoro di soggetti con determinati requisiti per agevolare il ricambio generazionale; sostiene la Corte che la differenza tra lavoro subordinato anche nella forma del lavoro intermittente e il lavoro autonomo occasionale giustifica, pur a parità di compenso, il diverso trattamento, sottolineando che il lavoro autonomo occasionale al di sotto del compenso di Euro 5.000,00 annui non determina neppure alcun obbligo contributivo così come esclude qualsiasi vincolo di subordinazione (Corte Cost. 234/2022).

Ne consegue che al fine di poter agire per la ripetizione di quanto erogato grava sull'[REDACTED] ex art. 2967 c.c. la prova dell'indebito, ossia della sussistenza di una condizione ostativa alla erogazione della pensione di cui il ricorrente era beneficiario. Tale condizione ostativa secondo quanto risulta dal verbale ispettivo e dalla memoria di costituzione dell'istituto consiste nella sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/07/2024

A tale fine [REDACTED] non ha articolato alcuna prova costituenda, limitandosi a depositare il verbale di accertamento ispettivo e le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in occasione dell'accesso al cantiere da parte degli ispettori. Tale materiale si ritiene pienamente utilizzabile dal giudice, dal momento che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 28060/2017).

Ancora in via preliminare occorre ricordare che un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia "l'indeffabile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore" (Cass. 697/2021). Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a scadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo (cfr. Cass. 12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999 le cui affermazioni sono rimaste nel tempo costanti, cfr. di recente Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018). Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione. Per facilitare la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, infatti, la giurisprudenza ha



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/07/2024

individuato alcuni indici che, qualora riscontrati nello svolgimento del rapporto di lavoro, rivelano la natura subordinata dello stesso (Cass. 25711/2018; Cass. 3548/2021). Dal quadro generale della giurisprudenza si evince l'esistenza di un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, il modo delle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza; 2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione; 3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il *nomen iuris* dato dalle parti.

Proprio con riferimento alla volontà espressa dalle parti la Suprema Corte (Cass. 16720/2021) ha affermato che *“la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito (e non come mera utilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente; il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014); 6. in particolare, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato.”*

Infine, nell'esaminare i vari profili emersi nel corso dell'istruttoria i vari elementi sintomatici del rapporto di lavoro subordinato non possono essere valutati singolarmente, dovendo essere praticata una valutazione globale dei medesimi quali indici concordanti, gravi e precisi dell'effettività della sussistenza della subordinazione (Cass. 25064/2022).

Va poi ricordato che è applicabile nel caso di specie il disposto dell'art. 2 comma 1 d.lgs. 81/2015 per il quale *“si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”*.

Applicando tali principi al caso di specie va rilevato che invero non risultano dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori né la sussistenza di indici di subordinazione, né la presenza di una collaborazione etero-organizzata che



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/07/2024

permetta l'applicazione del disposto dell'art. 2 comma 1 d.lgs. 81/2015.

A tale proposito, a nulla vale rilevare che a seguito di accertamento ispettivo la datrice di lavoro abbia versato i contributi richiesti per tre giorni lavorativi al fine di accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta. Come può desumersi dalla stessa memoria di costituzione della [REDACTED] che nega la costituzione di qualsivoglia rapporto di lavoro con il [REDACTED] tale adempimento è stato determinato unicamente dalla volontà di accedere al pagamento in misura ridotta della maxi sanzione per lavoro in nero, senza che da ciò possa trarsi un elemento di prova valido nei confronti del lavoratore che è rimasto del tutto estraneo alla scelta datoriale (non risulta, infatti, alcun contratto di lavoro subordinato sottoscritto tra le parti).

È stato, poi, versato in atti un contratto di lavoro autonomo occasionale sottoscritto il 20 aprile 2022. Al riguardo, il lavoratore, sentito durante l'accesso ispettivo, ha dichiarato di non aver sottoscritto alcun contratto, benché esso sia stato trasmesso per email agli ispettori dalla società [REDACTED] nel corso del medesimo accesso ispettivo del 4 maggio 2022 dopo aver contattato telefonicamente il titolare della ditta e il geometra di questa; la [REDACTED] costituitasi in giudizio ha, inoltre, asserito che nessun rapporto era stato instaurato con il [REDACTED] in quanto il cantiere era stato sospeso dalla committente [REDACTED] con la precisazione che "il contratto di collaborazione occasionale prodotto veniva consegnato agli Ispettori direttamente dalla [REDACTED] al fine di far verificare preventivamente la possibilità di inquadrare in futuro il [REDACTED] in veste di collaboratore", tanto che veniva prevista l'attivazione del contratto e del conseguente compenso "a chiamata" in caso di necessità.

Ciò premesso, va rilevato che le dichiarazioni rese agli ispettori non risultano sufficienti per affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di una collaborazione etero-organizzata.

A tale proposito, va rilevato che il [REDACTED] ha riferito di essere stato contattato per recarsi sul cantiere da un altro lavoratore, [REDACTED] ([REDACTED]), cui doveva insegnare ad utilizzare la perforatrice e non dal datore di lavoro; ha riferito di non avere preso alcun accordo con la [REDACTED] per il compenso, parlando di un generico rimborso spese non meglio individuato, dal momento che tutte le spese di vitto e alloggio nei giorni contestati erano coperte dalla committente; ha precisato di non avere prestato attività continuativa, essendosi assentato il lunedì, recandosi sul cantiere il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina, giorno dell'ispezione, oltre ad avere aiutato a scaricare materiale la settimana precedente.

Gli altri lavoratori escussi hanno riferito in modo non pienamente congruente sull'attività lavorativa del [REDACTED], in quanto il [REDACTED] ha dichiarato che "il sig. [REDACTED] sta lavorando su questo cantiere da questo lunedì, quindi oggi è il terzo giorno di lavoro e ci sta insegnando a usare la trivella", mentre il [REDACTED] ha affermato che "il sig. [REDACTED]



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/07/2024

[REDACTED] lavora con noi su questo cantiere da una settimana con le mansioni di trivellista. Il sig. [REDACTED] ha svolto il nostro orario di lavoro. Lavoriamo tutti su questo cantiere da circa una settimana”.

Le circostanze emerse da tali dichiarazioni sono alquanto scarse, sicché non può ritenersi che da esse possano desumersi gli indici evidenziati nel verbale ispettivo al fine di sostenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, con riferimento ai singoli elementi individuati dagli ispettori si evidenzia che:

- Inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale desumibile dall'assenza di un'organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore. A tale riguardo va rilevato che non si ha prova alcuna di uno stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, considerato che da quanto constatato dagli stessi ispettori l'unica attività che doveva svolgere [REDACTED] era quella di insegnare agli altri operai l'uso della perforatrice/trivella, i giorni di presenza sul cantiere sono stati esigui e peraltro non continuativi avendo riferito il lavoratore di non aver prestato attività il lunedì e di essere stato presente nella settimana precedente in una sola occasione. D'altro canto, per lo svolgimento di attività autonoma professionale non è necessaria alcuna organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore, né la mancanza di questa implica necessariamente l'inserimento nell'organizzazione aziendale del committente;
- Esecuzione del lavoro con materiali e attrezzature del datore di lavoro. Invero, l'attività del [REDACTED] constatata dagli ispettori e risultante anche dal contratto versato in atti non richiedeva alcun materiale consistendo unicamente nell'insegnare ai dipendenti l'uso di un macchinario di proprietà della società. Né può desumersi la sussistenza di un lavoro subordinato dalla circostanza che la ditta abbia fornito i dispositivi di protezione individuali, dovendo ritenersi che l'obbligo di sicurezza gravi sul responsabile del cantiere anche con riguardo ai professionisti che ad esso accedono e non solo rispetto ai lavoratori subordinati;
- Presenza di direttive tecniche e di potere di controllo. Invero, non risulta dalle dichiarazioni rese alcuna direttiva da parte del datore di lavoro e alcun potere di controllo di questi. Il [REDACTED] ha riferito di essere stato contattato da un dipendente che era a conoscenza della sua professionalità, non vi sono prove di specifiche direttive date dal datore di lavoro, né risulta che questi o suoi dipendenti fossero presenti sul cantiere per controllare l'operato del [REDACTED];
- Assenza di rischio di impresa da parte del lavoratore. Anche sul punto non vi è alcuna prova specifica, considerato che il [REDACTED] ha riferito in modo generico sulla remunerazione pattuita parlando di un non meglio precisato rimborso spese, mentre dal contratto in atti il



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/07/2024

compenso pattuito era del tutto indipendente dalle ore di lavoro svolte, sicché era ben possibile che esso non fosse pienamente remunerativo della quantità di lavoro prestato. Peraltro, non risulta neppure allegato che tale accordo abbia avuto esecuzione con corresponsione di un compenso in favore del [REDACTED], dal momento che lo stesso 4 maggio il committente [REDACTED] aveva sospeso i lavori nel cantiere precludendo l'accesso ai dipendenti della [REDACTED]

- Osservanza di un orario di lavoro analogo a quello degli altri lavoratori subordinati presenti nel cantiere. Tale circostanza risulta da un lato non adeguatamente supportata dalle dichiarazioni rese in quanto il [REDACTED] riferisce di non aver prestato attività il lunedì, il [REDACTED] afferma esattamente il contrario asserendo che il [REDACTED] era presente in cantiere da lunedì, mentre il [REDACTED] asserisce che tutti erano presenti nel cantiere da una settimana; dall'altro trattasi di elemento del tutto irrilevante in quanto ciò che connota il rapporto di lavoro subordinato non è tanto la presenza di un orario di lavoro ma la circostanza che questo sia stato imposto dal datore di lavoro. Non emergendo dagli atti di causa che alcuna indicazione sull'orario di lavoro sia stata fornita dalla ditta [REDACTED], anche sul punto non vi è prova sufficiente della sussistenza di una etero-organizzazione, ben potendo essere rimessa alla discrezionalità del [REDACTED] la valutazione delle ore necessarie per insegnare ai dipendenti della [REDACTED] l'utilizzo della macchina perforatrice/trivella.

5. CONCLUSIONI E RIPARTO DELLE SPESE DI LITE. La mancanza di adeguata prova degli indici della subordinazione o per lo meno di una prestazione continuativa etero-organizzata, a fronte di una volontà espressa dalle parti in un contratto che prevedeva una collaborazione priva dei connotati della subordinazione, peraltro confermato anche dalle dichiarazioni del [REDACTED] che di fronte agli ispettori designa se stesso come collaboratore della ditta e non come lavoratore subordinato al pari degli altri due dipendenti trovati in cantiere, preposto allo svolgimento di un'attività non produttiva ma di mero insegnamento del funzionamento del macchinario agli altri operai, constatata anche dagli ispettori, che necessariamente doveva avere una durata limitata nel tempo, portano a ritenere che l'onere probatorio gravante sull'[REDACTED] non sia stato adeguatamente assolto.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.

Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e la [REDACTED], considerato che l'esame della domanda subordinata svolta nei suoi confronti è stato assorbito dall'accoglimento della principale.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra ricorrente e [REDACTED]



esse seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Dichiaro illegittima la pretesa di ripetizione dell'[REDACTED] relativa alla somma di Euro 25.804,35 percepita da [REDACTED] dal 1.1.2022 al 30.11.2022 a titolo di pensione cat. VOART n. [REDACTED]
- 2) Compensa integralmente le spese di lite tra [REDACTED] e [REDACTED]
- 3) Condanna l'[REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite che liquida in Euro 1.700,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ancona, il 31.7.2024 all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 9.5.2024.

IL GIUDICE

(dr.ssa Tania De Antoniis)

(Atto sottoscritto digitalmente)

